

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 882-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, MILANI, TERRAROLI, ARIOSTO, SERVADEI,
CAPRARA, MAULINI, LAVAGNOLI, JACAZZI, PAGLIARANI,
LUBERTI, FLAMIGNI, BENOCCI, GUERRINI RODOLFO,
BOIARDI, PASSONI, SANTONI, CEBRELLI, BARDELLI,
GASTONE**

Modifica del terzo comma dell'articolo 17 della legge
8 marzo 1968, n. 152, recante norme previdenziali per il
personale dipendente dagli enti locali

(Già secondo capoverso dell'articolo unico della proposta di legge n. 882: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 - secondo e terzo comma - della legge 8 marzo 1968, n. 152, concernente materia previdenziale per il personale degli enti locali » stralciato con deliberazione della II Commissione permanente (Interni) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1969).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge
8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente:

« I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL, con esclusione di quei trattamenti supplementari alla cui formazione i dipendenti abbiano contribuito o contribuiscono con ritenute fisse sugli stipendi e salari ».

PAGINA BIANCA